

Gazzetta ufficiale

C 348

dell'Unione europea



Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

53° anno
21 dicembre 2010

<u>Numero d'informazione</u>	Sommaio	Pagina
------------------------------	---------	--------

II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

2010/C 348/01	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.5949 — Deutsche Bank/Actavis) ⁽¹⁾	1
2010/C 348/02	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.6069 — Mitsui Renewable/FCCE/Guzman) ⁽¹⁾	1
2010/C 348/03	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.6034 — Nordic Capital/SafeRoad/ViaCon) ⁽¹⁾	2

IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Consiglio

2010/C 348/04	Avviso all'attenzione delle persone e delle entità cui si applicano le misure restrittive previste dalla decisione 2010/788/PESC del Consiglio	3
---------------	--	---

IT

Prezzo:
3 EUR

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

(segue)

<u>Numero d'informazione</u>	Sommarario (<i>segue</i>)	Pagina
Commissione europea		
2010/C 348/05	Tassi di cambio dell'euro	5
2010/C 348/06	Parere del Comitato consultivo in materia di accordi restrittivi e posizioni dominanti formulato nella riunione, del 13 febbraio 2009, riguardante un progetto preliminare di decisione della Commissione sulla soppressione dell'articolo 7 della decisione 2007/53/CE relativa ad un procedimento a norma dell'articolo 82 del trattato CE e dell'articolo 54 dell'accordo SEE contro Microsoft Corporation e sull'abrogazione della decisione C(2005) 2988 def. — Relatore: Repubblica ceca	6
2010/C 348/07	Relazione finale del consigliere-auditore — Nel caso COMP/C-3/37.792 — Microsoft — Soppressione dell'articolo 7 della decisione 2007/53/CE della Commissione e abrogazione della decisione C(2005) 2988 della Commissione	7
2010/C 348/08	Sintesi della decisione della Commissione, del 4 marzo 2009, sulla soppressione dell'articolo 7 della decisione 2007/53/CE relativa ad un procedimento a norma dell'articolo 102 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dell'articolo 54 dell'accordo SEE contro Microsoft Corporation e sull'abrogazione della decisione C(2005) 2988 def. (Caso COMP/C-3/39.792 — Microsoft) [notificata con il numero C(2009) 1361 definitivo] ⁽¹⁾	8
INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI		
2010/C 348/09	Rassegna commentata dei mercati regolamentati e delle disposizioni nazionali che attuano i requisiti pertinenti della MIFID (direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio)	9

V Avvisi

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE

Commissione europea

2010/C 348/10	Avviso di imminente scadenza di alcune misure antidumping	16
---------------	---	----



⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

II

*(Comunicazioni)*COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E
DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

COMMISSIONE EUROPEA

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata**(Caso COMP/M.5949 — Deutsche Bank/Actavis)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2010/C 348/01)

In data 22 settembre 2010 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

- sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (<http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/>). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,
- in formato elettronico sul sito EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu/it/index.htm>) con il numero di riferimento 32010M5949. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata**(Caso COMP/M.6069 — Mitsui Renewable/FCCE/Guzman)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2010/C 348/02)

In data 14 dicembre 2010 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

- sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (<http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/>). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,
- in formato elettronico sul sito EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu/it/index.htm>) con il numero di riferimento 32010M6069. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata**(Caso COMP/M.6034 — Nordic Capital/SafeRoad/ViaCon)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2010/C 348/03)

In data 14 dicembre 2010 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

- sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (<http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/>). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,
 - in formato elettronico sul sito EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu/it/index.htm>) con il numero di riferimento 32010M6034. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.
-

IV

*(Informazioni)*INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E
DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

CONSIGLIO

**Avviso all'attenzione delle persone e delle entità cui si applicano le misure restrittive previste dalla
decisione 2010/788/PESC del Consiglio**

(2010/C 348/04)

CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA

Le seguenti informazioni sono portate all'attenzione delle persone e delle entità che figurano nell'allegato della decisione 2010/788/PESC del Consiglio.

Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha indicato le persone ed entità da includere nell'elenco delle persone ed entità cui si applicano le misure previste dai paragrafi 13 e 15 della risoluzione 1596 (2005), riconfermate dal paragrafo 3 della risoluzione 1952 (2010).

Le persone ed entità interessate possono presentare in qualsiasi momento una richiesta al comitato delle Nazioni Unite istituito a norma del punto 8 dell'UNSCR 1533 (2004), unitamente agli eventuali documenti giustificativi, affinché siano riconsiderate le decisioni concernenti la loro inclusione nell'elenco delle Nazioni Unite. Tali richieste dovranno essere inoltrate al seguente indirizzo:

United Nations — Focal point for delisting
Security Council Subsidiary Organs Branch
Room S-3055 E
New York, NY 10017
UNITED STATES OF AMERICA

Per maggiori informazioni consultare: <http://www.un.org/sc/committees/751/comguide.shtml>

Facendo seguito alla decisione delle Nazioni Unite, il Consiglio dell'Unione europea ha stabilito che le persone ed entità che figurano nel suddetto allegato dovranno essere incluse nell'elenco delle persone ed entità che sono oggetto delle misure restrittive contemplate dalla decisione 2010/788/PESC del Consiglio. I motivi che hanno determinato l'indicazione delle persone ed entità in questione sono specificati alle voci corrispondenti dell'allegato della decisione del Consiglio.

Si attira l'attenzione delle persone e delle entità in questione sulla possibilità di presentare una richiesta alle autorità competenti dello Stato o degli Stati membri pertinenti, indicate nei siti web di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 1183/2005, al fine di ottenere un'autorizzazione a utilizzare i fondi congelati per soddisfare bisogni fondamentali o per effettuare pagamenti specifici (cfr. articolo 3 del regolamento).

Le persone e le entità in questione possono presentare al Consiglio, all'indirizzo precedentemente menzionato, unitamente ai documenti giustificativi, una richiesta volta ad ottenere il riesame della decisione che le include negli elenchi summenzionati.

Si richiama inoltre l'attenzione delle persone e delle entità interessate sulla possibilità di presentare ricorso contro la decisione del Consiglio dinanzi al Tribunale dell'Unione europea conformemente alle condizioni stabilite all'articolo 275, secondo comma e all'articolo 263, quarto e sesto comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

COMMISSIONE EUROPEA

Tassi di cambio dell'euro ⁽¹⁾

20 dicembre 2010

(2010/C 348/05)

1 euro =

Moneta	Tasso di cambio	Moneta	Tasso di cambio		
USD	dollari USA	1,3147	AUD	dollari australiani	1,3232
JPY	yen giapponesi	110,10	CAD	dollari canadesi	1,3316
DKK	corone danesi	7,4499	HKD	dollari di Hong Kong	10,2258
GBP	sterline inglesi	0,84620	NZD	dollari neozelandesi	1,7718
SEK	corone svedesi	8,9860	SGD	dollari di Singapore	1,7315
CHF	franchi svizzeri	1,2698	KRW	won sudcoreani	1 517,48
ISK	corone islandesi		ZAR	rand sudafricani	8,9648
NOK	corone norvegesi	7,8605	CNY	renminbi Yuan cinese	8,7750
BGN	lev bulgari	1,9558	HRK	kuna croata	7,3843
CZK	corone ceche	25,265	IDR	rupia indonesiana	11 886,00
EEK	corone estoni	15,6466	MYR	ringgit malese	4,1372
HUF	fiorini ungheresi	274,83	PHP	peso filippino	58,467
LTL	litas lituani	3,4528	RUB	rublo russo	40,4550
LVL	lats lettoni	0,7094	THB	baht thailandese	39,681
PLN	zloty polacchi	3,9966	BRL	real brasiliano	2,2466
RON	leu rumeni	4,2915	MXN	peso messicano	16,3115
TRY	lire turche	2,0470	INR	rupia indiana	59,7140

⁽¹⁾ Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

Parere del Comitato consultivo in materia di accordi restrittivi e posizioni dominanti formulato nella riunione del 13 febbraio 2009 riguardante un progetto preliminare di decisione della Commissione sulla soppressione dell'articolo 7 della decisione 2007/53/CE relativa ad un procedimento a norma dell'articolo 82 del trattato CE e dell'articolo 54 dell'accordo SEE contro Microsoft Corporation e sull'abrogazione della decisione C(2005) 2988 def.

Relatore: Repubblica ceca

(2010/C 348/06)

1. Il Comitato consultivo concorda con la Commissione in merito alla soppressione dell'articolo 7 della decisione 2007/53/CE e all'abrogazione della decisione C(2005) 2988 def.
2. Il Comitato consultivo raccomanda la pubblicazione del presente parere nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Relazione finale del consigliere-auditore**Nel caso COMP/C-3/37.792 — Microsoft — Soppressione dell'articolo 7 della decisione 2007/53/CE della Commissione e abrogazione della decisione C(2005) 2988 ⁽¹⁾ della Commissione**

(2010/C 348/07)

Il 24 marzo 2004, la Commissione ha adottato la decisione 2007/53/CE relativa ad un procedimento a norma dell'articolo 82 (CE) e dell'articolo 54 dell'accordo SEE contro Microsoft Corporation (caso COMP/C-3/37.792 — Microsoft, GU L 32 del 6.2.2007, pag. 23).

Tale decisione (di seguito: «la decisione») prevedeva, all'articolo 7, l'istituzione di un meccanismo appropriato atto ad assistere la Commissione nel controllare che Microsoft si attenesse a quanto stabilito nella stessa.

Con decisione C(2005) 2988 del 28 luglio 2005 (di seguito: «la decisione sul responsabile del controllo»), la Commissione ha istituito un meccanismo di verifica che prevedeva la nomina, l'attribuzione di funzioni e la definizione degli obblighi di un responsabile incaricato di assistere la Commissione nel controllare l'osservanza della decisione da parte di Microsoft ⁽²⁾.

Nella sentenza del 17 settembre 2007, il tribunale di primo grado ⁽³⁾ ha confermato le parti sostanziali della decisione, che Microsoft aveva impugnato. Esso, tuttavia, ha annullato l'articolo 7 della decisione, in quanto tale articolo ordinava a Microsoft di presentare una proposta per l'istituzione di un meccanismo di verifica comprendente la nomina di un responsabile appositamente incaricato che avesse la facoltà di accedere, in modo indipendente dalla Commissione, all'assistenza, alle informazioni, ai documenti, ai locali e ai dipendenti, nonché al codice sorgente dei prodotti rilevanti di Microsoft.

Avendo concluso che il meccanismo istituito dalla decisione sul responsabile del controllo non è più adeguata ai fini del controllo dell'osservanza della decisione 2007/53/CE da parte di Microsoft, la Commissione, con lettera del 28 gennaio 2009, ha comunicato sia a Microsoft che al responsabile incaricato la sua intenzione di «sopprimere» l'articolo 7 della decisione e di abrogare la decisione sul responsabile del controllo.

Microsoft ha risposto tramite e-mail il 10 febbraio, senza commentare la decisione prevista. Il responsabile del controllo ha risposto con lettera recante la medesima data, senza pronunciarsi sulle decisioni della Commissione che avrebbero inciso sugli aspetti oggetto, in quel momento, di un suo controllo.

A mio parere, il progetto di decisione finale notificato a Microsoft non contiene, de jure o de facto, elementi non esplicitati nella lettera inviata il 28 gennaio 2009 a Microsoft e al responsabile del controllo.

Alla luce di quanto sopra, ritengo che nel caso di specie sia stato rispettato il diritto al contraddittorio di Microsoft e del responsabile del controllo.

Bruxelles, 16 febbraio 2009.

Karen WILLIAMS

⁽¹⁾ A norma degli articoli 15 e 16 della decisione 2001/462/CE, CECA della Commissione, del 23 maggio 2001, relativa al mandato dei consiglieri-auditori per taluni procedimenti in materia di concorrenza — GU L 162 del 19.6.2001, pag. 21.

⁽²⁾ Cfr. articolo 7 della decisione e articolo 3 della decisione sul responsabile del controllo.

⁽³⁾ Causa T-201/04, *Microsoft Corp./Commissione*, Racc. 2007, pag. II-3601.

Sintesi della decisione della Commissione**del 4 marzo 2009****sulla soppressione dell'articolo 7 della decisione 2007/53/CE relativa ad un procedimento a norma dell'articolo 102 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dell'articolo 54 dell'accordo SEE contro Microsoft Corporation e sull'abrogazione della decisione C(2005) 2988 def.****(Caso COMP/C-3/39.792 — Microsoft)***[notificata con il numero C(2009) 1361 definitivo]***(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2010/C 348/08)

Il 4 marzo 2009, la Commissione ha adottato una decisione sulla soppressione dell'articolo 7 della decisione 2007/53/CE relativa ad un procedimento a norma dell'articolo 102 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dell'articolo 54 dell'accordo SEE contro Microsoft Corporation e sull'abrogazione della decisione C(2005) 2988 def. Conformemente al disposto dell'articolo 30 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, la Commissione pubblica qui di seguito i nomi delle parti interessate ed il contenuto essenziale della decisione, tenendo conto del legittimo interesse delle imprese alla protezione dei propri segreti aziendali. La decisione è disponibile sul sito Internet della Direzione generale Concorrenza al seguente indirizzo:

<http://ec.europa.eu/competition/antitrust/cases/>

- (1) Il 24 marzo 2004, la Commissione ha notificato a Microsoft Corporation (di seguito: «Microsoft») una decisione relativa ad un procedimento a norma dell'articolo 102 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (di seguito: «TFUE»), allora articolo 82 del trattato CE (decisione della Commissione 2007/53/CE, di seguito: «la decisione»). Nella decisione, la Commissione, constatando una violazione, da parte di Microsoft, dell'articolo 102 del TFUE e dell'articolo 54 dell'accordo SEE, ha imposto una serie di misure volte a far cessare, in maniera risolutiva, detta violazione.
- (2) Secondo l'articolo 7 della decisione, entro 30 giorni dalla data di notifica della stessa, Microsoft Corporation avrebbe dovuto presentare alla Commissione una proposta riguardante l'istituzione di un meccanismo che consentisse a quest'ultima di verificare l'osservanza della decisione da parte di Microsoft Corporation. Tale meccanismo avrebbe incluso la nomina di un responsabile del controllo, indipendente da Microsoft Corporation. Qualora avesse ritenuto non appropriato quello proposto da Microsoft Corporation, la Commissione si riservava il diritto di imporre un meccanismo con apposita decisione.
- (3) Conformemente al disposto dell'articolo 7 della decisione e a seguito di proposte insufficienti da parte di Microsoft, il 28 luglio 2005 la Commissione ha notificato a quest'ultima la sua decisione C(2005) 2988 (la cosiddetta «decisione sul responsabile del controllo») in cui imponeva un meccanismo di verifica comprendente la nomina di un apposito responsabile.
- (4) Nell'ottobre 2005, come stabilito nella decisione sul responsabile del controllo, si è proceduto alla nomina di quest'ultimo. Il responsabile in questione, finanziato da Microsoft, ha svolto il suo incarico sotto la supervisione della Commissione.
- (5) Il 7 giugno 2004, Microsoft ha presentato domanda di annullamento della decisione dinanzi al Tribunale.
- (6) Con sentenza del 17 settembre 2007 nella causa T-201/04 (in appresso «la sentenza») ⁽¹⁾, il Tribunale ha annullato l'articolo 7 della decisione, in quanto esso chiedeva a Microsoft di proporre (e riservava alla Commissione il diritto di imporre) un meccanismo di verifica che includesse la nomina di un responsabile appositamente incaricato, con poteri investigativi indipendenti dalla Commissione e finanziato da Microsoft.
- (7) Potendo disporre, tramite esperti esterni, di consulenze tecniche di qualità analoga a quella garantita dal responsabile di cui sopra, la Commissione ha deciso, per il futuro, di affidarsi nella misura del necessario all'aiuto di tali esperti esterni per controllare l'osservanza della decisione da parte di Microsoft.
- (8) Il 13 febbraio 2009, il comitato consultivo in materia di accordi restrittivi e posizioni dominanti ha emesso parere favorevole.
- (9) La decisione del 4 marzo 2009 sopprime l'articolo 7 della decisione ed abroga la decisione sul responsabile del controllo.

⁽¹⁾ Causa T-201/04, Microsoft Corp./Commissione, Racc. 2007, pag. II-3601.

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

Rassegna commentata dei mercati regolamentati e delle disposizioni nazionali che attuano i requisiti pertinenti della MIFID (direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio)

(2010/C 348/09)

L'articolo 47 della direttiva relativa ai mercati degli strumenti finanziari (direttiva 2004/39/CE, GU L 145 del 30.4.2004) autorizza ciascuno Stato membro a conferire lo status di «mercato regolamentato» ai mercati costituiti sul suo territorio e conformi alla sua regolamentazione.

Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 14, della direttiva 2004/39/CE si intende per «mercato regolamentato» un sistema multilaterale, amministrato e/o gestito dal gestore del mercato, che consente o facilita l'incontro — al suo interno ed in base alle sue regole non discrezionali — di interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a strumenti finanziari, in modo da dare luogo a contratti relativi a strumenti finanziari ammessi alla negoziazione conformemente alle sue regole e/o ai suoi sistemi, e che è autorizzato e funziona regolarmente e ai sensi delle disposizioni del titolo III della direttiva 2004/39/CE.

Sempre a norma dell'articolo 47 della direttiva 2004/39/CE, spetta a ciascuno Stato membro aggiornare l'elenco dei mercati regolamentati da esso autorizzati e comunicarlo per informazione agli altri Stati membri e alla Commissione europea. Lo stesso articolo (articolo 47 della direttiva 2004/39/CE) stabilisce che, una volta l'anno, la Commissione pubblici nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* un elenco dei mercati regolamentati che le sono stati notificati. Il presente elenco è stato compilato a norma di tale disposizione.

L'elenco allegato riporta la denominazione dei singoli mercati riconosciuti dalle autorità nazionali competenti come conformi alla definizione di «mercato regolamentato», e indica l'ente responsabile della loro gestione e l'autorità competente a emanare e approvare le regole del mercato.

La riduzione delle barriere all'ingresso e la specializzazione dei segmenti di mercato determinano ritocchi più frequenti all'elenco dei «mercati regolamentati» di quanto accadesse con la direttiva sui servizi di investimento 93/22/CEE. L'articolo 47 della direttiva relativa ai mercati degli strumenti finanziari impone inoltre alla Commissione europea di pubblicare l'elenco dei mercati regolamentati sul suo sito Internet e di aggiornarlo periodicamente. La Commissione europea provvederà pertanto, oltre a pubblicare annualmente l'elenco nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, a curarne una versione aggiornata sul suo sito Internet ufficiale (http://ec.europa.eu/internal_market/securities/isd/mifid_en.htm). Questa sarà modificata periodicamente sulla base delle informazioni comunicate dalle autorità degli Stati membri che, dal canto loro, sono invitati a comunicare alla Commissione ogni aggiunta o cancellazione nell'elenco dei mercati regolamentati di cui essi costituiscano lo Stato membro d'origine.

Paese	Denominazione del mercato regolamentato	Società di gestione	Autorità competente a designare e sorvegliare i mercati
Austria	1. Amtlicher Handel (mercato ufficiale) 2. Geregelter Freiverkehr (mercato semiufficiale)	1.-2. Wiener Börse AG	1.-2. Finanzmarktaufsichtsbehörde (Autorità per i mercati finanziari -FMA)
Belgio	1. a) Le marché «Euronext Brussels»/De «Euronext Brussels» markt, b) Le marché des instruments dérivés d'Euronext Brussels/De markt voor afgeleide producten van Euronext Brussels.	1. Euronext Brussels SA/NV.	1. a) Reconnaissance: Ministre des Finances sur avis de la Commission bancaire, financière et des assurances (CBFA). Erkenning: Minister van Financiën op advies van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen (CBFA) b) Surveillance: CBFA. Toezicht: CBFA

Paese	Denominazione del mercato regolamentato	Società di gestione	Autorità competente a designare e sorvegliare i mercati
	2. Le marché réglementé hors bourse des obligations linéaires, des titres scindés et des certificats de trésorerie/De gereguleerde buitenbeursmarkt van de lineaire obligaties, de gesplitste effecten en de schatkistcertificaten.	2. Fonds des rentes/Rentenfonds.	2. a) Reconnaissance: Législateur (art.144, §2 de la loi du 2.8.2002). Erkenning: Regelgever (art. 144, §2 van de wet van 2.8.2002). b) Surveillance: Comité du Fonds des rentes, pour compte de la CBFA. Toezicht: Comité van het Rentenfonds, voor rekening van de CBFA
Bulgaria	1. Официален пазар (mercato ufficiale) 2. Неофициален пазар (mercato non ufficiale)	Българска Фондова Борса — София АД (Borsa valori bulgara — Sofia JSCo)	Комисия за финансов надзор (Commissione per la vigilanza finanziaria)
Cipro	Borsa valori di Cipro 1. Mercato principale 2. Mercato parallelo 3. Mercato alternativo 4. Mercato obbligazionario 5. Mercati delle società di investimento 6. Mercato grandi progetti 7. Mercato spedizioni transoceaniche	1.-7. Borsa valori di Cipro	1.-7. Commissione per i valori mobiliari e la borsa di Cipro
Repubblica ceca	1. Mercato principale (Hlavní trh) 2. Mercato libero (Volný trh) 3. Mercato ufficiale 4. Mercato dei future 5. Mercato a pronti	1.-2. Borsa valori di Praga (Burza cených papírů Praha, a.s.) 3. Borsa valori ceca RM-SYSTEM (RM-SYSTÉM, česká burza cených papírů a.s.) 4.-5. Borsa energia Praga (Energetická burza Praha)	1.-5. Banca nazionale ceca
Danimarca	1. NASDAQ OMX Copenhagen A/S — Mercato degli strumenti di equity; — Mercato obbligazionario; — Mercato derivati 2. Dansk Autoriseret Markedsplads A/S (Mercato autorizzato danese Place Ltd. (DAMP)) (mercato autorizzato = scambi regolari di titoli ammessi alla negoziazione ma non quotati in borsa)	1. Borsa valori di Copenhagen AS 2. Mercato autorizzato danese Ltd (DAMP)	Finanstilsynet (autorità per la vigilanza finanziaria danese)
Estonia	1. Väärtpaberibörs (Borsa valori) — Põhinimekiri (Listino principale) — Võlakirjade nimekiri (listino obbligazionario) — Fondiosakute nimekiri (listino di fondi) 2. Reguleeritud turg (Mercato regolamentato) — Lisanimekiri (listino secondario)	NASDAQ OMX Tallinn AS (NASDAQ OMX Tallinn Ltd.)	Finantsinspektsioon (Autorità di vigilanza finanziaria estone)
Finlandia	Arvopaperipörssi (Borsa Valori); — Pörssilista (Listino ufficiale); — Pre-lista (Prelistino); — Muut arvopaperit -lista (Altro listino titoli)	NASDAQ OMX Helsinki Oy (NASDAQ OMX Helsinki Ltd.)	Designazione: Ministero delle Finanze. Sorveglianza: — Approvazione della regolamentazione: Ministero delle Finanze — Sorveglianza del rispetto della normativa: Finanssivalvonta, autorità di vigilanza finanziaria finlandese

Paese	Denominazione del mercato regolamentato	Società di gestione	Autorità competente a designare e sorvegliare i mercati
Francia	1. Euronext Paris 2. MATIF 3. MONEP	Euronext Paris (1-3)	Proposition de l'Autorité des marchés financiers (AMF). Reconnaissance par le ministre chargé de l'économie (cf. article L.421-1 du code monétaire et financier).
Germania	1. Börse Berlin (Regulierter Markt) Berlin Second Regulated Market) 2. Tradegate Exchange (Regulierter Markt) 3. Börse Düsseldorf (Regulierter Markt) 4. Frankfurter Wertpapierbörse (Regulierter Markt); 5. Eurex Deutschland 6. Hanseatische Wertpapierbörse Hamburg (Regulierter Markt) 7. Niedersächsische Börse zu Hannover (Regulierter Markt) 8. Börse München (Regulierter Markt) 9. Baden-Württembergische Wertpapierbörse (Regulierter Markt) 10. European Energy Exchange	1. Börse Berlin AG. 2. Tradegate Exchange GmbH 3. Börse Düsseldorf AG. 4. Deutsche Börse AG 5. Eurex Frankfurt AG 6. BÖAG Börsen AG 7. BÖAG Börsen AG 8. Bayerische Börse AG 9. Börse-Stuttgart AG 10. European Energy Exchange AG, Leipzig	Börsenaufsichtsbehörden der Länder (autorità di vigilanza delle borse dei Länder) e la Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BAFin). Autorità statali: 1.& 2. Senatsverwaltung für Wirtschaft, Technologie und Frauen, Berlin 3. Finanzministerium des Landes Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf 4.& 5. Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung, Wiesbaden 6. Freie und Hansestadt Hamburg, Behörde für Wirtschaft und Arbeit 7. Niedersächsisches Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr, Hannover 8. Bayerisches Staatsministerium für Wirtschaft, Infrastruktur, Verkehr und Technologie, München 9. Wirtschaftsministerium Baden-Württemberg, Stuttgart 10. Sächsisches Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit, Dresden
Grecia	1. Borsa di Atene — Mercato dei titoli — Mercato dei derivati 2. Mercato secondario telematico (mercato strumenti di debito HDAT)	1. Borsa di Atene 2. Banca di Grecia	1. Commissione ellenica per il mercato dei capitali (HCMC) 2. Commissione ellenica per il mercato dei capitali (HCMC)
Ungheria	Budapesti Értéktőzsde Zrt. (Borsa di Budapest) — Részvényszekció (Sezione Equities) — Hitelpapír Szekció (Sezione titoli di debito) — Származékos Szekció (Sezione derivati) — Áru szekció (Sezione prodotti di base) — Szabadpiaci szekció (Sezione libera)	Budapesti Értéktőzsde Zrt. (Borsa di Budapest)	Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (Autorità di vigilanza finanziaria ungherese)
Irlanda	Principale Mercato dei titoli della borsa valori irlandese	Irish Stock Exchange Ltd.	La Banca centrale d'Irlanda autorizza i «mercati regolamentati» e (ad eccezione delle condizioni di quotazione) controlla il rispetto dei requisiti della MiFID da parte del gestore del mercato.

Paese	Denominazione del mercato regolamentato	Società di gestione	Autorità competente a designare e sorvegliare i mercati
Italia	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mercato telematico azionario (MTA) 2. Mercato obbligazionario telematico (MOT) 3. Mercato ETF-Plus 4. Mercato telematico dei Securitised derivatives (SeDeX) 5. Mercato Telematico degli Investment Vehicles (MIV) 6. Mercato italiano degli strumenti derivati in cui vengono negoziati gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera f) e lettera i) del Testo Unico della finanza (IDEM) 7. Mercato all'ingrosso dei titoli di Stato italiani ed esteri (MTS) 8. Negoziazioni all'ingrosso di obbligazioni non statali e titoli emessi da organizzazioni internazionali con partecipazione governativa (MTS Corporate) 9. Negoziazioni online all'ingrosso di titoli di stato (BondVision) 	<ol style="list-style-type: none"> 1.-6. Borsa Italiana SpA 7.-9. Società per il Mercato dei Titoli di Stato — MTS SpA 	<p>La Consob autorizza le società che gestiscono i mercati e approva i loro regolamenti.</p> <p>Per il mercato all'ingrosso dei titoli di Stato, la società di gestione viene autorizzata dal Ministero dell'economia e delle finanze, sentito il parere della Consob e della Banca d'Italia.</p>
Lettonia	<p>NASDAQ OMX Riga:</p> <ul style="list-style-type: none"> — Listino principale — Listino obbligazionario — Listino secondario — Listino dei fondi 	JSC NASDAQ OMX Riga	Finanšu un kapitāla tirgus komisija (Commissione per i mercati finanziari e dei capitali)
Lituania	<p>Nasdaq OMX Vilnius:</p> <ul style="list-style-type: none"> — Listino principale del Nasdaq OMX Vilnius — Listino secondario del Nasdaq OMX Vilnius — Listino dei titoli di debito del Nasdaq OMX Vilnius — Listino dei fondi del Nasdaq OMX Vilnius 	Nasdaq OMX Vilnius	Commissione lituana per i valori mobiliari
Lussemburgo	Bourse de Luxembourg	Société de la Bourse de Luxembourg S.A.	Commission de surveillance du Secteur Financier
Malta	Malta Stock Exchange	Malta Stock Exchange	Autorità per i servizi finanziari di Malta
Paesi Bassi	<ol style="list-style-type: none"> 1. a) Euronext Amsterdam Cash Market: <ul style="list-style-type: none"> — Euronext Amsterdam b) Euronext Amsterdam Derivatives Market 2. Endex 	<ol style="list-style-type: none"> 1. NYSE Euronext (International) BV, NYSE Euronext (Holding) BV, Euronext NV, Euronext (Holdings) NV en Euronext Amsterdam NV 2. ENDEX European Energy Derivatives Exchange N.V. 	<ol style="list-style-type: none"> 1.-3. Licenza da parte del ministro delle finanze su consulenza dell'autorità dei Paesi Bassi per i mercati finanziari Vigilanza dell'autorità dei Paesi Bassi per i mercati finanziari e il ministero olandese delle finanze.
Polonia	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rynek podstawowy (Mercato principale) 2. Rynek równoległy (Mercato parallelo) 3. Regulowany Rynek Pozagiełdowy (OTC) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. e 2. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (Borsa di Varsavia) 3. BondSpot S.A. 	<ol style="list-style-type: none"> 1.-3. Komisja Nadzoru Finansowego (Commissione per la vigilanza finanziaria)

Paese	Denominazione del mercato regolamentato	Società di gestione	Autorità competente a designare e sorvegliare i mercati
Portogallo	<ol style="list-style-type: none"> 1. Eurolist by Euronext Lisbon (Mercato di quotazione ufficiale) 2. Mercado de Futuros e Opções (Mercato di future e opzioni) 3. MEDIP — Mercado Especial de Dívida Pública (Mercato speciale per i titoli del debito pubblico) 4. MIBEL — Mercado Regulamentado de Derivados do MIBEL. (Mercato dell'energia) 	<ol style="list-style-type: none"> 1.-2. Euronext Lisbon — Sociedade Gestora de Mercados Regulamentados, S.A. 3. MTS Portugal — Sociedade Gestora do Mercado Especial de Dívida Pública, SGMR, S.A. 4. OMIP — Operador do Mercado Ibérico de Energia (Pólo Português), Sociedade Gestora de Mercado Regulamentado, SA (OMIP). 	Il ministero delle finanze autorizza i mercati su proposta della Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM, responsabile per la regolamentazione e la vigilanza dei mercati)
Romania	<ol style="list-style-type: none"> 1. Piața reglementată (Mercato regolamentato a pronti – BVB) 2. Piața reglementată la termen (Mercato regolamentato dei derivati — BVB) 3. Piața reglementată – (Mercato regolamentato dei derivati — BMFMS) 4. Piața reglementată la vedere (Mercato regolamentato a pronti — BMFMS) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. e 2. S.C. Bursa de Valori București S.A. (Bucharest Stock Exchange S.A.) 3 e 4. S.C. Bursa Monetară Financiară și de Mărfuri S.A. Sibiu (Monetary-Financial and Commodities Exchange S.A. Sibiu) 	1.-4. Comisia Națională a Valorilor Mobiliare (Commissione nazionale rumena per i valori mobiliari)
Repubblica slovacca	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mercato dei titoli quotati — Mercato quotato principale — Mercato quotato parallelo 2. Libero mercato regolamentato 	Borsa valori di Bratislava	Banca nazionale di Slovacchia
Slovenia	Mercato ufficiale borsa valori di Lubiana (Borzni trg)	Borsa valori di Lubiana (Ljubljanska borza)	Agenzia per i mercati mobiliari (Agencija za trg vrednostnih papirjev)
Spagna	<p>A. Bolsas de Valores (tutte comprendono segmenti di mercato primari e secondari)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bolsa de Valores de Barcelona; 2. Bolsa de Valores de Bilbao; 3. Bolsa de Valores de Madrid; 4. Bolsa de valores de Valencia. <p>B. Mercados oficiales de Productos Financieros Derivados</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. MEFF Renta Fija; 	<ol style="list-style-type: none"> A1: Sociedad Rectora de la Bolsa de Valores de Barcelona S.A. A2. Soc. Rectora de la Bolsa de Valores de Bilbao S.A. A3. Soc. Rectora de la Bolsa de Valores de Madrid S.A. A4. Soc. Rectora de la Bolsa de Valores de Valencia. S.A. B1. Soc. Rectora de Productos Financieros Derivados de RENTA Fija S.A. 	<p>CNMV (Comisión Nacional del Mercado de Valores)</p> <p>Banco de España responsabile per il mercato del debito pubblico.</p>

Paese	Denominazione del mercato regolamentato	Società di gestione	Autorità competente a designare e sorvegliare i mercati
	<p>2. MEFF Renta Variable.</p> <p>C. Mercado MFAO de Futuros del Aceite de Oliva</p> <p>D. AIAF Mercado de Renta Fija</p> <p>E. Mercados de Deuda Pública en Anotaciones</p>	<p>B2. Soc. Rectora de Productos Financieros Derivados de Renta Variable S.A.</p> <p>C. (MFAO) Sociedad rectora del Mercado de Futuros del Aceite de Oliva, S.A.</p> <p>D. AIAF Mercado de Renta Fija</p> <p>E. Banco de España</p>	
Svezia	<p>1. Nasdaq OMX Stockholm AB</p> <p>— mercato regolamentato per le azioni e gli strumenti finanziari equivalenti ad azioni</p> <p>— mercato regolamentato per i derivati</p> <p>— mercato regolamentato per le obbligazioni e gli strumenti finanziari equivalenti ad obbligazioni</p> <p>2. Mercato di crescita nordico NGM AB</p> <p>— mercato regolamentato per le azioni e per altre equity</p> <p>— mercato regolamentato per altri strumenti finanziari</p>	<p>1. Nasdaq OMX Stockholm AB</p> <p>2. Nordic Growth Market NGM AB</p>	Finansinspektionen (autorità per la vigilanza finanziaria)
Regno Unito	<p>1. EDX</p> <p>2. PLUS-Markets Group – PLUS-listed Market</p> <p>3. The London International Financial Futures and Options Exchanges (LIFFE)</p> <p>4. The London Metal Exchange</p> <p>5. Intercontinental Exchange — ICE Futures Europe</p> <p>6. London Stock Exchange — Regulated Market</p>	<p>1. EDX London Limited</p> <p>2. PLUS Markets plc</p> <p>3. LIFFE Administration and Management</p> <p>4. The London Metal Exchange Limited</p> <p>5. ICE Futures Europe</p> <p>6. London Stock Exchange plc</p>	1.-6. Financial Services Authority
Islanda	OMX Nordic Exchange á Islandi (mercato regolamentato)	OMX Nordic Exchange	Fjármálaeftirlitið (Autorità di Vigilanza finanziaria)
Liechtenstein	n.a.	n.a.	n.a.
Norvegia	<p>1. Borsa valori di Oslo (quotazione ufficiale)</p> <p>— Mercato degli strumenti di equity</p> <p>— Mercato degli strumenti derivati (finanziario)</p> <p>— Mercato obbligazionario</p>	1. Oslo Børs ASA	Finanstilsynet (Autorità di Vigilanza finanziaria della Norvegia)

Paese	Denominazione del mercato regolamentato	Società di gestione	Autorità competente a designare e sorvegliare i mercati
	2. Oslo Axess — Mercato degli strumenti di equity 3. Nord Pool (quotazione ufficiale) — Mercato degli strumenti derivati (prodotti di base) 4. Imarex — Mercato degli strumenti derivati (prodotti di base) 5. Fish Pool — Mercato degli strumenti derivati (prodotti di base)	2. Oslo Børs ASA 3. Nord Pool ASA 4. Imarex ASA 5. Fish Pool ASA	

V

(Avvisi)

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA
COMMERCIALE COMUNE

COMMISSIONE EUROPEA

Avviso di imminente scadenza di alcune misure antidumping

(2010/C 348/10)

1. Conformemente a quanto disposto dall'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009 ⁽¹⁾, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea, la Commissione europea informa che, salvo avvio di un riesame secondo la procedura che segue, le misure antidumping sottoindicate scadranno alla data specificata nella tabella.

2. Procedura

I produttori dell'Unione possono presentare una domanda di riesame per iscritto. La domanda deve contenere sufficienti elementi di prova del fatto che, una volta scadute le misure, esiste il rischio di persistenza o reiterazione del dumping e del pregiudizio.

Qualora la Commissione decida di riesaminare le misure in questione, gli importatori, gli esportatori, i rappresentanti del paese esportatore e i produttori dell'Unione avranno la possibilità di sviluppare, confutare o commentare gli argomenti avanzati nella domanda di riesame.

3. Termine

I produttori dell'Unione possono presentare per iscritto una domanda di riesame sulla base di quanto precede, da far pervenire alla Commissione europea, direzione generale del Commercio (unità H-1), N-105 4/92, 1049 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË ⁽²⁾ in qualsiasi momento dopo la data di pubblicazione del presente avviso, ma non oltre tre mesi prima della data indicata nella tabella.

4. Il presente avviso è pubblicato a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009.

Prodotto	Paese/i di origine o di esportazione	Misure	Riferimento	Data di scadenza
Tubi senza saldature, di ferro o di acciaio	Croazia Ucraina Russia	Dazio antidumping	Regolamento (CE) n. 954/2006 del Consiglio (GU L 175 del 29.6.2006, pag. 4) come modificato dal regolamento (CE) n. 812/2008 del Consiglio (GU L 220 del 15.8.2008, pag. 1)	30.6.2011

⁽¹⁾ GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

⁽²⁾ Fax +32 22956505.

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA
CONCORRENZA

COMMISSIONE EUROPEA

AIUTI DI STATO — ITALIA

Aiuto di Stato C 26/10 (ex NN 43/10) — Regime riguardante l'esenzione dall'ICI per gli immobili utilizzati da enti non commerciali per fini specifici

Invito a presentare osservazioni a norma dell'articolo 108, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2010/C 348/11)

Con lettera del 12 ottobre 2010 — riprodotta nella lingua facente fede dopo la presente sintesi — la Commissione ha comunicato all'Italia la propria decisione di avviare il procedimento di cui all'articolo 108, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea in relazione alla misura in oggetto e ad una disposizione applicabile agli enti non commerciali.

La Commissione invita gli interessati a presentare osservazioni in merito alle misure riguardo alle quali viene avviato il procedimento entro un mese dalla data della presente pubblicazione, inviandole al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale Concorrenza
Protocollo Aiuti di Stato
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË
Fax +32 22961242

Dette osservazioni saranno comunicate all'Italia. Su richiesta scritta e motivata degli autori delle osservazioni, la loro identità non sarà rivelata.

TESTO DELLA SINTESI

**DESCRIZIONE DELLE MISURE RIGUARDO ALLE QUALI LA
COMMISSIONE AVVIA IL PROCEDIMENTO**

L'imposta comunale sugli immobili («ICI») è stata introdotta dal Decreto legislativo n. 504/92. Soggetti passivi dell'imposta sono tutte le persone fisiche e giuridiche in possesso di immobili. L'imposta è corrisposta sia da residenti che da non residenti, indipendentemente dall'uso che viene fatto dell'immobile, e l'importo da versare è calcolato in base al valore catastale del fabbricato. Fra le categorie di immobili totalmente esenti dall'imposta si annoverano quelli utilizzati da enti non commerciali, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative, sportive, nonché allo svolgimento di attività di religione e di culto. L'esenzione in questione è applicabile a tali attività a condizione che non abbiano natura esclusivamente commerciale.

L'articolo 149 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR) individua le condizioni che possono portare alla perdita della «qualifica di ente non commerciale». In particolare,

l'articolo 149, comma 1 del TUIR stabilisce che un ente non commerciale perde tale qualifica qualora eserciti prevalentemente attività commerciale. L'articolo 149, comma 4 del TUIR stabilisce che le disposizioni sopra citate non si applicano agli enti ecclesiastici riconosciuti come persone giuridiche agli effetti civili ed alle associazioni sportive dilettantistiche.

VALUTAZIONE DELLE MISURE

A parere della Commissione, entrambi i regimi fiscali in questione sembrano presentare tutte le condizioni rilevanti per essere considerati aiuti di Stato.

Più precisamente, le misure sembrano costituire una deroga al sistema fiscale italiano. L'esenzione dall'ICI concessa agli enti non commerciali sembra difatti comportare un vantaggio selettivo poiché gli immobili da essi utilizzati potrebbero essere usati anche per attività commerciali — e se, di norma, l'uso non commerciale di immobili è esente da imposizione, l'uso

commerciale è pienamente tassato. Quanto all'articolo 149, comma 4 del TUIR, a questo stadio la Commissione ritiene che tale disposizione — che esclude, solo per gli enti ecclesiastici e le associazioni sportive dilettantistiche, l'applicazione delle norme relative alla perdita della qualifica di ente non commerciale — configuri prima facie una misura selettiva, dato che è una disposizione che interessa solo queste due categorie.

Le misure sembrano quindi garantire un vantaggio economico che consiste nella riduzione dell'onere fiscale degli enti in questione e sembrano riguardare risorse statali.

Le misure in questione sembrano altresì incidere sugli scambi tra Stati membri e falsare, o minacciare di falsare, la concorrenza, nella misura in cui almeno alcuni dei settori che godono delle esenzioni sembrano essere aperti alla concorrenza e agli scambi all'interno dell'Unione europea.

Nessuna delle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafi 2 e 3 sembra essere applicabile, e gli aiuti appaiono incompatibili col mercato interno eccezion fatta per quelli concessi ad alcuni enti che lavorano per promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio.

La Commissione, a questo stadio, non può escludere infine che alcune delle attività beneficiarie delle misure in questione possano essere considerate come servizi di interesse economico generale.

Di conseguenza, la Commissione ritiene che, nell'attuare le misure in questione, le autorità italiane possano avere concesso aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1 del TFUE.

Dati i dubbi sulla compatibilità degli aiuti, la Commissione propone di avviare il procedimento di indagine formale di cui all'articolo 108, paragrafo 2 del TFUE.

Conformemente all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, ogni aiuto illegale può essere recuperato dal beneficiario.

TESTO DELLA LETTERA

«In seguito all'esame delle informazioni fornite dalle autorità italiane sui provvedimenti in oggetto, la Commissione informa l'Italia di aver deciso di avviare il procedimento di cui all'articolo 108, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ("TFUE")⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Con effetto dal 1° dicembre 2009, l'articolo 87 e l'articolo 88 del trattato CE sono sostituiti rispettivamente dall'articolo 107 e dall'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), ma non cambiano nella sostanza. Ai fini della presente decisione, i riferimenti agli articoli 107 e 108 del TFUE vanno intesi in riferimento rispettivamente agli articoli 87 e 88 del trattato CE, ove necessario.

1. PROCEDIMENTO

- (1) Nel 2006 la Commissione ha ricevuto una serie di denunce incentrate fondamentalmente sui due regimi seguenti:
 - a) l'esenzione dall'imposta comunale sugli immobili (in appresso "ICI") per gli immobili utilizzati da enti non commerciali e destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative, sportive, nonché di attività di religione e di culto [articolo 7, comma 1, lettera i) del Decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992], e
 - b) la riduzione alla metà dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche per gli enti elencati all'articolo 6 del D.P.R. n. 601 del 29 settembre 1973, ossia principalmente enti di assistenza sociale, istituti di istruzione e di studio senza fine di lucro, ed enti con fini di beneficenza ed istruzione (compresi gli enti ecclesiastici). Tale disposizione contempla anche gli istituti autonomi per le case popolari, nonché fondazioni ed associazioni aventi scopi esclusivamente culturali.
- (2) A seguito delle denunce ricevute in merito alla sopra menzionata esenzione dall'ICI, il 5 maggio 2006 la Commissione ha inviato alle autorità italiane una richiesta di informazioni sul regime in questione, cui l'Italia ha risposto con lettera del 7 giugno 2006.
- (3) Con lettera dell'8 agosto 2006, in seguito all'entrata in vigore di alcuni emendamenti alla legislazione ICI, i servizi della Commissione hanno comunicato ai denunciati che, in base ad un'analisi preliminare, non vi era motivo di proseguire l'indagine.
- (4) Il 5 settembre 2006 le autorità italiane hanno presentato ulteriori informazioni relativamente all'ICI, evidenziando le modifiche alla legislazione in materia entrate in vigore nel luglio 2006.
- (5) Con lettera del 25 ottobre 2006 i denunciati hanno nuovamente affermato la non conformità dell'esenzione dall'ICI per gli enti non commerciali con l'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE. Con lettera del 14 novembre 2006 i servizi della Commissione hanno ribadito ai denunciati che, in base alle informazioni disponibili, non vi era motivo di proseguire ulteriormente l'indagine su tale esenzione.
- (6) Con lettera del 25 gennaio 2007 la Commissione ha chiesto alle autorità italiane ulteriori informazioni sulla riduzione del 50 % dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche applicabile a certi enti. Le autorità italiane hanno fornito le informazioni richieste con lettera del 2 luglio 2007.

- (7) La Commissione ha ricevuto dai denunciatori ulteriori lettere in merito all'esenzione dall'ICI nel gennaio e nel settembre 2007. Nella lettera del 12 settembre 2007 i denunciatori hanno portato all'attenzione della Commissione l'articolo 149 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi approvato con D.P.R. n. 917 del 22 dicembre 1986 (in appresso "TUIR"), che, a loro avviso, accorderebbe un trattamento fiscale favorevole solo agli enti ecclesiastici e alle associazioni sportive dilettantistiche.
- (8) Il 5 novembre 2007 la Commissione ha invitato le autorità italiane a presentare ulteriori informazioni su tutte le disposizioni che, secondo i denunciatori, concedono un trattamento preferenziale. Lo stesso giorno la Commissione ha anche richiesto ai denunciatori di dimostrare gli effetti sulla concorrenza e sugli scambi delle misure denunciate, e di presentare dati sul presunto pregiudizio subito come conseguenza dell'applicazione di tali misure.
- (9) Le autorità italiane hanno fornito le informazioni richieste con lettere del 3 dicembre 2007 e del 30 aprile 2008.
- (10) Il 21 maggio 2008 i denunciatori hanno trasmesso ulteriore documentazione riguardante, a loro dire, l'esenzione dall'ICI applicata agli enti non commerciali e la riduzione del 50 % dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, concentrandosi principalmente sul presunto aiuto accordato agli enti ecclesiastici.
- (11) Il 20 ottobre 2008, i denunciatori hanno inviato una lettera di costituzione in mora (art. 265 TFUE), chiedendo alla Commissione di avviare il procedimento di indagine formale e di adottare una decisione formale in merito alle loro denunce.
- (12) Il 24 novembre 2008 la Commissione ha inviato un'ulteriore richiesta di informazioni alle autorità italiane, che hanno risposto con lettera dell'8 dicembre 2008.
- (13) Con lettera del 19 dicembre 2008, i servizi della Commissione hanno comunicato ai denunciatori di ritenere, in base ad un'analisi preliminare, che le misure contestate non configurassero un aiuto di Stato e che non fosse quindi necessario continuare l'indagine.
- (14) Il 26 gennaio 2009 le autorità italiane hanno emanato una circolare volta a chiarire il campo d'applicazione dell'esenzione dall'ICI per gli enti non commerciali. Il 2 marzo 2009 i denunciatori hanno scritto alla Commissione esprimendo la loro insoddisfazione per la legislazione vigente e criticando la sopra menzionata circolare.
- (15) Il 18 giugno 2009 i denunciatori hanno inviato un e-mail ai servizi della Commissione chiedendo informazioni sullo stato dell'indagine, e l'11 gennaio 2010, con un altro e-mail, hanno nuovamente domandato alla Commissione di

avviare il procedimento di indagine formale. I servizi della Commissione hanno risposto con lettera del 15 febbraio 2010, confermando le argomentazioni avanzate nella precedente corrispondenza del 19 dicembre 2008 e ribadendo l'assenza di motivi per procedere ulteriormente l'indagine.

- (16) Il 26 aprile 2010 due denunciatori hanno proposto ciascuno un ricorso di annullamento dinanzi al Tribunale contro la lettera della Commissione del 15 febbraio 2010 ⁽¹⁾.
- (17) Alla luce di ulteriori nuovi elementi e sulla base di tutte le informazioni di cui attualmente dispone, la Commissione è giunta alla conclusione che, a questo stadio, non è possibile escludere che le misure in questione possano costituire regimi di aiuti di Stato, ed ha pertanto deciso di proseguire l'indagine.

2. DESCRIZIONE DELLE MISURE

2.1. Osservazioni preliminari. Riduzione alla metà dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche: aiuto esistente

- (18) Per quanto riguarda la riduzione del 50 % dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche [vedi punto 1, lettera b)], la Commissione è giunta alla conclusione che tale misura potrebbe costituire un aiuto di Stato esistente. Infatti, lo speciale trattamento fiscale per i soggetti di cui all'articolo 6 del D.P.R. n. 601/73 risale almeno alla legge 6 agosto 1954, n. 603. Più precisamente, l'articolo 3 di tale legge prevedeva un'esenzione totale dall'imposta sulle società per una serie di enti, inclusi quelli ora figuranti all'articolo 6 del D.P.R. n. 601/73 ⁽²⁾. Risulta dunque che il trattamento preferenziale per gli enti in questione esisteva prima dell'entrata in vigore del trattato CE, e che le modifiche intervenute successivamente a tale data hanno semplicemente ridotto l'entità del vantaggio fiscale concesso da tale misura. La Commissione ritiene quindi che la misura in oggetto possa configurare un aiuto esistente ⁽³⁾, e sarà trattata nell'ambito di un procedimento relativo agli aiuti esistenti.
- (19) Ciò posto, il presente procedimento verterà solo sull'esenzione dall'ICI concessa agli enti non commerciali e sull'articolo 149, quarto comma, del TUIR, descritti più dettagliatamente in appresso. Nessuna delle due misure è stata mai notificata alla Commissione.

⁽¹⁾ Cfr. le cause T-192/10, *Ferracci/Commissione* (GU C 179 del 3.7.2010, pag. 45) e T-193/10, *Scuola Elementare Maria Montessori/Commissione* (GU C 179 del 3.7.2010, pag. 46).

⁽²⁾ Come sottolineato dalla Corte di giustizia, "in una situazione in cui la modifica di un regime esistente ha l'effetto di ridurre l'importo degli aiuti che possono o che devono essere corrisposti, essa non ha lo stesso effetto di un aiuto nuovo, in quanto quest'ultimo implica, per definizione, l'aumento degli oneri a carico dello Stato" (sentenza del 4.3.2009, causa T-265/04, *Tirrenia*, punto 127).

⁽³⁾ Sentenza del Tribunale del 4.3.2009, cause riunite T-265/04, T-292/04 e T-504/04, *Tirrenia di navigazione contro Commissione*, punto 127.

2.2. Esenzione dall'imposta comunale sugli immobili

- (20) L'attuale sistema relativo all'ICI è stato introdotto col Decreto legislativo n. 504/92. Soggetti passivi dell'imposta sono tutte le persone fisiche e giuridiche in possesso di immobili (per motivi di proprietà, diritto di usufrutto, uso, abitazione od enfiteusi). L'imposta è corrisposta sia da residenti che da non residenti, indipendentemente dall'uso che viene fatto dell'immobile.
- (21) L'importo da corrispondere è calcolato sulla base del valore catastale dell'immobile.
- (22) Ai sensi dell'articolo 7, primo comma, lettera i) del Decreto Legislativo n. 504/92 [in appresso "articolo 7, c. 1, lettera i)"], sono totalmente esenti dall'imposta gli immobili utilizzati da enti non commerciali, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché di attività di religione e di culto.
- (23) Ai sensi dell'articolo 7, comma 2-bis del Decreto legge n. 203/2005, convertito con legge 2 dicembre 2005 n. 248, e dell'articolo 39 del Decreto legge n. 223/2006, l'esenzione di cui all'articolo 7, c. 1, lettera i), del Decreto Legislativo n. 504/92 si intende applicabile alle attività indicate nella medesima lettera anche se sono di natura commerciale, alla sola condizione che tali attività non abbiano natura esclusivamente commerciale.
- (24) Le autorità italiane hanno chiarito che l'esenzione dall'ICI di cui all'articolo 7, c. 1, lettera i), si applica se ricorrono due condizioni cumulative:
- i) gli immobili devono essere utilizzati da enti non commerciali⁽¹⁾. La legge definisce enti non commerciali gli enti pubblici e privati diversi dalle società, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali;
 - ii) gli immobili devono essere usati esclusivamente per lo svolgimento delle attività elencate all'articolo 7, c. 1, lettera i).
- (25) Con circolare n. 2/DF del Ministero delle Finanze, del 26 gennaio 2009 (in appresso "la Circolare"), le autorità italiane hanno precisato quali enti possano essere considerati non commerciali e le caratteristiche che devono presentare le attività svolte dagli enti non commerciali affinché questi possano godere dell'esenzione in questione.
- (26) La Circolare ricorda che gli enti non commerciali possono essere sia pubblici che privati. Secondo la Circolare, possono essere considerati enti non commerciali pubblici i seguenti soggetti⁽²⁾: lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le camere di commercio, le aziende sanitarie, gli enti

pubblici costituiti esclusivamente per lo svolgimento di attività previdenziali, assistenziali e sanitarie, gli enti pubblici non economici, gli istituti previdenziali e assistenziali, le Università ed enti di ricerca e le aziende pubbliche di servizi alla persona (ex IPAB). Fra gli esempi di enti non commerciali privati menzionati nella circolare figurano: le associazioni, le fondazioni e i comitati, le organizzazioni non governative (ONG), le associazioni sportive dilettantistiche, le organizzazioni di volontariato, gli enti che acquisiscono la qualifica fiscale di Onlus e gli enti ecclesiastici, appartenenti alla Chiesa cattolica e ad altre confessioni religiose.

- (27) La Circolare precisa altresì che le attività svolte negli immobili esenti dall'ICI di fatto non dovrebbero essere disponibili sul mercato⁽³⁾ oppure dovrebbero essere attività svolte per rispondere a bisogni socialmente rilevanti che non sono sempre soddisfatti dalle strutture pubbliche né dagli operatori privati commerciali.
- (28) La Circolare sviluppa una serie di criteri per ciascuna delle attività elencate all'articolo 7, c. 1, lettera i), per stabilire quando ciascuna di esse debba essere considerata non di natura esclusivamente commerciale. Ad esempio, nei settori delle attività sanitarie e sociali, è richiesto che i beneficiari abbiano concluso una convenzione o un contratto con le pubbliche autorità, condizione necessaria per fornire servizi che siano almeno parzialmente finanziati o rimborsati dal servizio sanitario nazionale o dagli organismi pubblici competenti. Per quanto riguarda le attività didattiche, la scuola deve soddisfare gli standard di insegnamento, deve accogliere alunni portatori di handicap, deve applicare la contrattazione collettiva e deve garantire la non discriminazione in fase di accettazione degli alunni; gli eventuali avanzi di gestione, inoltre, devono essere reinvestiti totalmente nell'attività didattica. Per quanto attiene alle sale cinematografiche, esse devono proiettare film di interesse culturale, film ai quali sia stato rilasciato l'attestato di qualità, o film per ragazzi. Quanto alla ricettività, in particolare alla ricettività turistica, è richiesto che le attività non siano rivolte a un pubblico indifferenziato ma a categorie predefinite, e che il servizio non sia fornito per l'intero anno solare. Il fornitore di servizi deve inoltre applicare rette di importo ridotto rispetto ai prezzi di mercato e non deve comportarsi come un normale proprietario d'albergo.

2.3. Articolo 149 del TUIR

- (29) L'articolo 149 TUIR è contenuto nel Titolo II, Capo III del TUIR. Il Capo III stabilisce le disposizioni fiscali applicabili agli enti non commerciali, come le norme per il calcolo della base imponibile e per la loro tassazione⁽⁴⁾. L'articolo 149 individua le condizioni che possono portare alla perdita della "qualifica di ente non commerciale".
- (30) In particolare, l'articolo 149, primo comma, del TUIR stabilisce che un ente non commerciale perde tale qualifica qualora eserciti prevalentemente attività commerciale per un intero periodo d'imposta.

⁽¹⁾ Più precisamente l'articolo 7, lettera i) del Decreto legislativo 504/92 si riferisce ai soggetti di cui all'articolo 87 (ora articolo 73), primo comma, lettera c), del D.P.R. n. 917/86 (TUIR). La definizione contenuta in quest'ultima disposizione è quella di enti non commerciali.

⁽²⁾ Non è chiaro se l'elenco contenuto nella circolare sia esaustivo o meno.

⁽³⁾ Cfr. la circolare n. 2/DF del 29 gennaio 2010, punto 5.

⁽⁴⁾ Vedi articolo 143 e segg. del TUIR.

- (31) Il comma 2 dell'articolo 149 del TUIR indica quali criteri per la definizione di "commercialità" dell'ente la prevalenza dei redditi annui derivanti da attività commerciali rispetto alle entrate istituzionali, nonché la prevalenza delle immobilizzazioni relative all'attività commerciale rispetto alle restanti attività. La forma giuridica adottata dagli enti in questione non influisce in alcun modo sulla perdita della "qualifica di ente non commerciale".
- (32) L'articolo 149, quarto comma, stabilisce che le disposizioni di cui all'articolo 149, commi 1 e 2 non si applicano agli enti ecclesiastici riconosciuti come persone giuridiche agli effetti civili ed alle associazioni sportive dilettantistiche.

3. POSIZIONE DELLE AUTORITÀ ITALIANE

- (33) Per quanto riguarda l'esenzione dall'ICI per gli enti non commerciali in relazione allo svolgimento delle attività di cui all'articolo 7, c. 1, lettera i), le autorità italiane hanno in primo luogo indicato che, di norma, l'uso non commerciale di immobili è generalmente esente da imposizione, mentre l'uso commerciale è tassato interamente. In secondo luogo, le autorità italiane hanno argomentato che la misura in oggetto è giustificata dalla "logica del sistema fiscale". In particolare, sarebbe in linea con la logica del sistema fiscale italiano un trattamento differenziato fra le attività a fini di lucro, da un lato, e le attività di carattere sociale, come quelle assistenziali, caritatevoli e religiose, dall'altro. Tale trattamento preferenziale è stato stabilito al momento dell'entrata in vigore della legislazione sull'ICI, e il regime fiscale più favorevole riservato alla categoria di immobili di cui all'articolo 7, c. 1, lettera i) riguarderebbe un ampio numero di fabbricati, identificati in base a criteri oggettivi, secondo principi di utilità sociale e beneficio sociale.
- (34) Quanto all'articolo 149, quarto comma, del TUIR, le autorità italiane hanno spiegato che tale disposizione è volta a preservare la competenza esclusiva del Ministero dell'Interno, che è la sola autorità competente a revocare il riconoscimento degli enti ecclesiastici come persone giuridiche agli effetti civili. Il riconoscimento di tale ente come persona giuridica agli effetti civili, e quindi indirettamente il riconoscimento della sua qualifica non commerciale, nonché la sua revoca, sarebbe quindi una prerogativa esclusiva del Ministero dell'Interno italiano. Questo potrebbe spiegare il contenuto dell'articolo 149, quarto comma e, secondo le autorità italiane, costituirebbe altresì il motivo per tenere conto del controllo esercitato dal Ministero dell'Interno ai fini della valutazione della misura in termini di aiuto di Stato. Le autorità italiane hanno spiegato che il termine "ente ecclesiastico" non si riferisce solamente agli enti di culto cattolico ma anche a quelli appartenenti ad altre confessioni religiose.

4. VALUTAZIONE

4.1. Esistenza dell'aiuto

- (35) L'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE stabilisce che: "Salvo deroghe contemplate dai trattati, sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero me-

dante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza."

- (36) Secondo una giurisprudenza costante, "la nozione di impresa abbraccia qualsiasi entità che esercita un'attività economica, a prescindere dallo status giuridico di detta entità e dalle sue modalità di finanziamento" ⁽¹⁾. Analogamente, il fatto che un'entità non persegua scopi di lucro non è un criterio determinante per stabilire se si tratti o meno di un'impresa ⁽²⁾.
- (37) Per quanto riguarda l'esenzione dall'ICI concessa agli enti non commerciali, la Commissione ritiene, a questo stadio del procedimento, che a beneficiarne possano essere delle imprese, poiché la disposizione di legge si riferisce ad attività che risultano, almeno parzialmente, rientrare nel campo d'applicazione del diritto UE della concorrenza ⁽³⁾. Analogamente, per quanto riguarda l'articolo 149, quarto comma, del TUIR, la Commissione ritiene che i beneficiari di tale disposizione possano svolgere attività economiche e quindi essere qualificati come imprese relativamente a tali attività.
- (38) A questo stadio del procedimento, la Commissione ritiene inoltre che i criteri stabiliti dalla Circolare per escludere la natura commerciale (ai sensi della legislazione italiana) delle attività di cui all'articolo 7, c. 1, lettera i), non possano escludere la natura economica (ai sensi del diritto UE della concorrenza) delle stesse attività. Ad esempio, nei settori delle attività sanitarie e sociali, la Circolare richiede una convenzione con le pubbliche autorità. Ciò, tuttavia, risulta semplicemente essere la condizione necessaria per ottenere almeno un parziale rimborso dal servizio sanitario nazionale. Per quanto riguarda le attività didattiche, la Circolare, da un lato, sembra esigere il rispetto di una serie di obblighi affinché l'attività svolta sia paritaria rispetto a quella statale, e d'altro lato richiede che gli eventuali avanzi di gestione siano reinvestiti nella stessa attività didattica. Questi obblighi non sembrano tali da escludere la natura economica dell'attività. Quanto alle sale cinematografiche, i requisiti della Circolare, piuttosto che escludere la natura economica del servizio fornito, sembrano imporre agli operatori interessati di essere attivi in particolari segmenti di mercato (qualità, interesse culturale, film per ragazzi) qualora intendano ottenere l'esenzione fiscale. Lo stesso sembra verificarsi relativamente alle attività ricettive, laddove l'obbligo di applicare rette di importo ridotto rispetto ai prezzi di mercato e di non comportarsi come un normale albergo non sembra a sua volta escludere la natura economica dell'attività, come sostenuto anche dai denunciati.

⁽¹⁾ Sentenza della Corte di giustizia del 23 aprile 1991, causa C-41/90, *Höfner contro Macrotton GmbH*, Racc. 1991, pag. I-1979, punto 21.

⁽²⁾ Sentenza della Corte di giustizia del 1.7.2008, causa C-49/07, *MOTOE*, Racc. 2008, pag. I-4863, punti 27 e 28.

⁽³⁾ Ad esempio, la Commissione ministeriale si riferisce a quattro sentenze della Corte di Cassazione, la n. 4573, 4642, 4644 e 4645 dell'8 marzo 2004, relative a un ente ecclesiastico che gestiva una casa di cura e un pensionato secondo modalità commerciali (punto 1.3). Contrariamente all'interpretazione data dalla Corte di Cassazione, basata sulla versione originale dell'articolo 7, c. 1, lettera i), del Decreto legislativo n. 504/92, la Commissione ministeriale indica che, in base alle disposizioni dell'articolo 7, comma 2-bis del Decreto legge n. 203/2005, convertito con legge 2 dicembre 2005 n. 248, e dell'articolo 39 del Decreto legge n. 223/2006, tali situazioni dovrebbero rientrare nell'esenzione dall'ICI.

4.1.1. Risorse statali

- (39) La Commissione osserva che il provvedimento comporta l'impiego di risorse statali, poiché il Tesoro italiano rinuncia a un gettito fiscale per l'importo corrispondente all'abbattimento dell'imposta.
- (40) Una perdita di gettito fiscale equivale in effetti al consumo di risorse statali sotto forma di spese fiscali. Consentendo ad enti, che possono essere classificati come imprese, di ridurre gli oneri fiscali attraverso esenzioni, le autorità italiane rinunciano ad entrate che spetterebbero loro se non vi fosse l'esenzione. Pertanto l'esenzione dall'ICI — nella misura in cui prevede un'esenzione dal pagamento di tale imposta — comporta una perdita di risorse statali. Analogamente, l'articolo 149, quarto comma, del TUIR implica una perdita di risorse statali e interessa risorse statali nella misura in cui prevede la non applicazione, agli enti ecclesiastici e alle associazioni sportive dilettantistiche, delle norme riguardanti la perdita della qualifica di ente non commerciale e dei vantaggi fiscali legati a tale status (vedi sezione in appresso) nel caso in cui detti enti svolgano prevalentemente attività commerciali.

4.1.2. Vantaggio

- (41) Secondo la giurisprudenza, il concetto di aiuto vale a designare non soltanto prestazioni positive, ma anche interventi che in varie forme alleviano gli oneri che normalmente gravano sul bilancio di un'impresa⁽¹⁾.
- (42) Poiché l'esenzione dall'ICI riduce gli oneri generalmente inclusi nei costi operativi di imprese in possesso di immobili in Italia, essa sembra pertanto concedere agli enti interessati un vantaggio economico rispetto ad altre imprese che non possono beneficiare di tali agevolazioni fiscali pur svolgendo attività economiche analoghe.
- (43) L'articolo 149, quarto comma, del TUIR, consentendo agli enti ecclesiastici e alle associazioni sportive dilettantistiche di beneficiare delle disposizioni fiscali applicabili agli enti non commerciali (più precisamente, per gli enti ecclesiastici, la possibilità di optare per il regime forfetario applicabile agli enti non commerciali, e per le associazioni sportive dilettantistiche la possibilità di beneficiare del regime forfetario previsto dalla legge n. 389 del 16 dicembre 1991)⁽²⁾, anche qualora gli enti in questione non possano più essere considerati come enti non commerciali, permette a tali enti di godere di un trattamento fiscale più vantaggioso. L'articolo 149, quarto comma risulta quindi apportare un vantaggio economico rispetto ad altre imprese che non possono beneficiare di tale trattamento fiscale vantaggioso pur svolgendo attività analoghe.

4.1.3. Selettività

- (44) La comunicazione della Commissione sull'applicazione delle norme relative agli aiuti di Stato alle misure di tassazione diretta delle imprese⁽³⁾ (in appresso la "comunicazione della Commissione") indica che: "Il principale criterio

per applicare l'articolo 92, paragrafo 1 (ora articolo 107, paragrafo 1, del TFUE) ad una misura fiscale è dunque il fatto che tale misura instauri, a favore di talune imprese dello Stato membro, un'eccezione all'applicazione del sistema tributario. Occorre quindi determinare innanzitutto quale sia il sistema generale applicabile. Si dovrà poi valutare se l'eccezione a tale sistema o le differenziazioni al suo interno siano giustificate dalla natura o dalla struttura del sistema stesso, ossia se discendano direttamente dai principi informatori o basilari del sistema tributario dello Stato membro interessato."

- (45) In altre parole, per valutare la selettività di una misura, occorre accertare se, nell'ambito di un dato regime giuridico, detta misura rappresenti un vantaggio per talune imprese rispetto ad altre che si trovino in una situazione fattuale e giuridica analoga. La determinazione del contesto di riferimento assume un'importanza maggiore nel caso delle misure fiscali, dal momento che l'esistenza stessa di un vantaggio può essere accertata solo rispetto ad un livello di tassazione definito "normale"⁽⁴⁾.
- (46) Tuttavia, come chiarito anche dalla Corte di giustizia, "una misura in deroga rispetto all'applicazione del sistema fiscale generale può essere giustificata dalla natura e dalla struttura generale del sistema tributario qualora lo Stato membro interessato possa dimostrare che tale misura discende direttamente dai principi informatori o basilari del suo sistema tributario. In proposito va operata una distinzione fra, da un lato, gli obiettivi che persegue un determinato regime fiscale e che sono ad esso esterni e, dall'altro, i meccanismi inerenti al sistema tributario stesso, necessari per il raggiungimento di tali obiettivi"⁽⁵⁾.
- (47) La Corte di giustizia ha inoltre sostenuto in più occasioni che l'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE non fa alcuna distinzione fra le cause o le finalità degli aiuti di Stato, ma li definisce in relazione ai loro effetti⁽⁶⁾. Il concetto di aiuto di Stato non si applica tuttavia ai provvedimenti statali che operano delle differenziazioni fra le imprese, laddove tale differenziazione scaturisca dalla natura o dalla struttura generale del sistema cui appartengono. Come spiegato nella comunicazione della Commissione, "talune condizioni possono essere giustificate da differenze oggettive tra i contribuenti".
- (48) Pertanto, in linea con la giurisprudenza, la Commissione valuterà la selettività delle misure fiscali in oggetto seguendo tre fasi. In primo luogo verrà definito il regime

⁽¹⁾ Sentenza della Corte di giustizia del 8.11.2001, causa C-143/99, *Adria-Wien Pipeline*, Racc. 2001, pag. I-8365, punto 38.

⁽²⁾ Cfr. l'articolo 145 del TUIR.

⁽³⁾ GU C 384 del 10.12.1998, pag. 3.

⁽⁴⁾ Sentenza della Corte di giustizia del 6.9.2006, causa C-88/03, *Portogallo contro Commissione*, Racc. 2006, pag. I-7115, punto 56.

⁽⁵⁾ Sentenza della Corte di giustizia del 6.9.2006, causa C-88/03, *Portogallo contro Commissione*, Racc. 2006, pag. I-7115, punto 81. Cfr. Anche la sentenza della Corte di giustizia del 29.4.2004, causa C-308/01, *GIL Insurance*, Racc. 2004, pag. I-4777, punto 68.

⁽⁶⁾ Si vedano ad esempio: sentenza della Corte di giustizia del 29.2.1996, causa C-56/93, *Belgio contro Commissione*, Racc. 1996, pag. I-723, punto 79; sentenza della Corte di giustizia del 26.9.1996, causa C-241/94, *Francia contro Commissione*, Racc. 1996, pag. I-4551, punto 20; sentenza della Corte di giustizia del 17.6.1999, causa C-75/97, *Belgio contro Commissione*, Racc. 1999, pag. I-3671, punto 25, e sentenza della Corte di giustizia del 13.2.2003, causa C-409/00, *Spagna contro Commissione*, Racc. 2003, pag. I-10901, punto 46.

comune o "normale" del sistema fiscale applicabile, che costituisce il sistema di riferimento. Occorrerà in secondo luogo valutare e stabilire se i vantaggi apportati dalla disposizione fiscale in questione derogano rispetto al sistema di riferimento, nella misura in cui la disposizione porta ad una differenziazione fra operatori economici che, alla luce dell'obiettivo perseguito dal regime, si trovano in una situazione fattuale e giuridica analoga. In terzo luogo, se tale deroga sussiste, sarà necessario esaminare se la stessa risulta dalla natura o dalla struttura del sistema tributario in cui rientra e se potrebbe quindi essere giustificata dalla natura o dalla logica di tale sistema. In tale contesto, in linea con la giurisprudenza, uno Stato membro deve dimostrare se tali differenziazioni discendono direttamente dai principi informativi o basilari del sistema.

a) *Sistema di riferimento*

(49) L'ICI è stata introdotta nel 1992 ed è un'imposta autonoma, dovuta ai comuni. La Commissione ritiene pertanto che il sistema di riferimento per la valutazione della misura in questione sia l'ICI in sé.

(50) Per quanto riguarda l'articolo 149, quarto comma, del TUIR, figurante, come sopra indicato (cfr. punto 29 e segg.), nella sezione relativa al trattamento fiscale degli enti non commerciali, la Commissione ritiene che il sistema di riferimento per la valutazione della misura in questione sia il trattamento fiscale di altri enti non commerciali.

b) *Deroga al sistema di riferimento*

i) *Esenzione dall'ICI*

(51) Ai sensi degli articoli 1 e 3 del Decreto Legislativo n. 504/92, soggetti passivi dell'ICI sono tutte le persone giuridiche in possesso di immobili, indipendentemente dall'uso che ne viene fatto. L'articolo 7 indica quali categorie di immobili sono esenti dall'imposta⁽¹⁾.

(52) Pertanto, a questo stadio, va ritenuto che l'esenzione dall'ICI per gli immobili di cui all'articolo 7, c. 1, lettera i), del Decreto Legislativo n. 504/92 deroghi al sistema di riferimento, secondo il quale è tenuta a pagare l'ICI ogni persona giuridica, e quindi ogni impresa, in possesso di immobili, indipendentemente dall'uso che ne viene fatto.

(53) La Commissione ha chiesto alle autorità italiane di fornire ulteriori informazioni riguardo agli enti e alle attività di cui all'articolo 7, c. 1, lettera i), del Decreto Legislativo 504/92, che sono stati l'oggetto delle denunce ricevute. Le autorità italiane hanno argomentato che una tale esenzione potrebbe essere giustificata da differenze oggettive tra i contribuenti. Di norma è esente dall'ICI l'uso non commerciale di un fabbricato, mentre l'uso commerciale è tassato interamente.

⁽¹⁾ Come indicato sopra, al par. 37, al presente stadio del procedimento non può essere escluso che gli immobili di cui all'articolo 7, c. 1, lettera i), possano essere usati per lo svolgimento di attività economiche.

(54) Tuttavia, a questo stadio, la Commissione ritiene che gli enti non commerciali possano svolgere, in certi casi, attività economiche. In tal caso potrebbero trovarsi nella stessa situazione giuridica e fattuale di qualsiasi altra società che eserciti un'attività economica. La Commissione ha ricevuto ad esempio dai denuncianti informazioni riguardanti presunte prestazioni, da parte degli enti ecclesiastici, di servizi sanitari o ricettivi, che sono in concorrenza con servizi analoghi offerti da altri operatori economici. A tale riguardo, le autorità italiane hanno indicato alla Commissione che un ente ecclesiastico che svolge un'attività economica, né marginale né direttamente legata alle attività di culto, deve essere trattato come qualunque altro operatore economico che eserciti la stessa attività. Le autorità italiane hanno inoltre precisato che gli enti ecclesiastici sono soggetti a controlli amministrativi da parte delle autorità competenti, come qualsiasi altro ente e contribuente. Tuttavia, come sopra indicato, risulta che gli enti non commerciali possano svolgere attività commerciali, che sono necessariamente di natura economica ai sensi del diritto UE della concorrenza. Ad esempio, la relazione finale della Commissione ministeriale di studi sulle problematiche applicative dell'esenzione dall'ICI disposta dall'art. 7, c. 1, lett. i) del D.Lgs. 504/1992, nella versione inviata dai denuncianti alla Commissione, precisa che le attività sanitarie e didattiche sono necessariamente di natura commerciale, poiché sono fornite in forma organizzata verso corrispettivi (paragrafo 3.2.). Attività di siffatta natura sono qualificate come attività di natura economica ai sensi del diritto UE della concorrenza. Tuttavia, se tali attività sono svolte da un ente non commerciale [e non sono prevalenti⁽²⁾], l'ente interessato godrà dell'esenzione dall'ICI per l'immobile utilizzato nell'esercizio di tali attività, a condizione che siano soddisfatti i requisiti minimi previsti dalla Circolare. Se un ente commerciale svolge la stessa attività non godrà dell'esenzione fiscale, anche se soddisfa i requisiti della Circolare.

(55) A questo stadio del procedimento la Commissione ritiene quindi che l'esenzione dall'imposta comunale sugli immobili prevista per le categorie di cui all'articolo 7, c. 1, lettera i), del Decreto Legislativo n. 504/92 configuri *prima facie* una misura selettiva ai sensi della giurisprudenza.

ii) *Articolo 149, quarto comma, del TUIR*

(56) Quanto all'articolo 149, quarto comma, del TUIR, a questo stadio la Commissione stima che tale disposizione configuri *prima facie* una misura selettiva: solo gli enti ecclesiastici e le associazioni sportive dilettantistiche, difatti, hanno la possibilità di mantenere la qualifica di ente non commerciale anche qualora non possano più essere considerati enti non commerciali.

c) *Giustificazione in base alla logica del sistema tributario*

(57) Una misura può essere giustificata dalla natura e dalla struttura generale del sistema tributario qualora discenda direttamente dai principi informativi di tale sistema. Come costantemente sostenuto dalla Corte di giustizia, spetta allo Stato membro fornire tale giustificazione.

⁽²⁾ Se tali attività fossero prevalenti, generalmente l'ente non sarebbe considerato non commerciale (si veda: Commissione ministeriale, paragrafo 2.2.1.).

(58) Nelle loro dichiarazioni, le autorità italiane hanno sostenuto che le misure in oggetto non derogano alla logica inerente del sistema tributario italiano (vedi sopra, sezione 3). Tuttavia, a questo stadio del procedimento, esse non hanno fornito prove sufficienti che consentano alla Commissione di ritenere che le misure in questione possano essere giustificate sulla base dei principi inerenti a tale sistema.

(59) In particolare, per quanto riguarda l'esenzione dall'ICI, a questo stadio la Commissione non può condividere la posizione delle autorità italiane, secondo cui il valore sociale di un'attività costituisce un valido motivo per giustificare una misura secondo la logica del sistema tributario. La nozione di aiuto di Stato, infatti, non dipende dall'obiettivo perseguito dalla misura, e in ogni caso l'esenzione dall'ICI non si applica a tutte le imprese che esercitano tali attività di alto valore sociale, ma solo ad alcune di esse (quelle svolte da enti non commerciali). In sintesi, l'approccio delle autorità italiane risulta essere in contrasto con quanto statuito dalla Corte di giustizia nella causa *Cassa di Risparmio di Firenze* ⁽¹⁾, anch'essa riguardante un'agevolazione fiscale concessa a persone giuridiche senza scopo di lucro che perseguivano fini di utilità sociale. La Corte di giustizia ha dichiarato che:

“l'agevolazione fiscale in parola è concessa in considerazione della natura giuridica dell'impresa, persona giuridica di diritto pubblico o fondazione, e dei settori in cui tale impresa svolge la propria attività.

L'agevolazione deroga al regime fiscale generale senza essere giustificata dalla natura o dalla struttura del sistema fiscale in cui si inserisce. La deroga non è basata sulla logica della misura o sulla tecnica impositiva, ma deriva dall'obiettivo del legislatore nazionale di favorire finanziariamente enti ritenuti socialmente meritevoli.

Una tale agevolazione è quindi selettiva.”

(60) Con riferimento alla disposizione di cui all'articolo 149, quarto comma, del TUIR, le autorità italiane hanno altresì spiegato che tale disposizione è volta a preservare la competenza esclusiva del Ministero dell'Interno. A tale riguardo, senza alcun pregiudizio in ordine alla valutazione di tale giustificazione, a questo stadio la Commissione ritiene che la misura in questione non sia comunque giustificata sulla base dei principi inerenti al sistema tributario italiano, ma eventualmente in base ad altre considerazioni che non riguardano tale sistema.

4.1.4. Effetti sugli scambi tra Stati membri e distorsione della concorrenza

(61) Ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE, la misura deve incidere sugli scambi tra Stati membri e falsare, o minacciare di falsare, la concorrenza. Nella fattispecie, almeno alcuni dei settori che beneficiano dell'esenzione dall'ICI, come quelli relativi all'offerta di servizi ricettivi e sanitari, sono aperti alla concorrenza e agli scambi all'interno dell'Unione europea. Parimenti potrebbero esserlo anche altri settori, come ad esempio l'istruzione. Pertanto,

a questo stadio la Commissione stima che sia la misura ICI che la disposizione riguardante gli enti non commerciali, potenzialmente applicabili a diversi settori economici, incidano sugli scambi tra gli Stati membri e falsino o minaccino di falsare la concorrenza.

4.1.5. Nuovi aiuti

(62) Entrambe le misure possono essere qualificate come nuovi aiuti. L'ICI è stata in effetti introdotta nel 1992, e l'esenzione fiscale in questione non è stata notificata né altrimenti approvata dalla Commissione. L'esenzione si applica a un'ampia gamma di attività che non erano chiuse alla concorrenza quando l'ICI è stata introdotta, ed ha carattere annuo. Pertanto, ogni deroga alle normali disposizioni di questo regime fiscale configura necessariamente un nuovo aiuto nella misura in cui ricorrono le condizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE. Analogamente, l'articolo 149 (ex articolo 111-bis) del TUIR è stato introdotto nel 1998, e neanch'esso è stato notificato o altrimenti approvato dalla Commissione. Per questo motivo la deroga di cui all'articolo 149, quarto comma del TUIR può essere qualificata come nuovo aiuto, nella misura in cui ricorrono le condizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE.

4.1.6. Conclusioni

(63) Poiché risultano ricorrere tutte le condizioni enunciate all'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE, a questo stadio del procedimento la Commissione ritiene che la misura di esenzione dall'ICI per gli immobili utilizzati da enti non commerciali per fini specifici (articolo 7, c. 1, lettera i), del Decreto Legislativo n. 504/92), e l'articolo 149, quarto comma, del TUIR, comportino un aiuto di Stato che può essere qualificato come nuovo aiuto.

4.2. Compatibilità

(64) Le misure che costituiscono aiuti di Stato possono essere considerate compatibili sulla base delle deroghe previste all'articolo 107, paragrafi 2 e 3, del TFUE.

(65) Ad oggi la Commissione nutre dubbi sul fatto che le misure in questione possano considerarsi compatibili col mercato interno. Le autorità italiane non hanno presentato alcuna argomentazione atta ad indicare che nella fattispecie si applichi una delle deroghe di cui all'articolo 107, paragrafi 2 e 3, del TFUE, in base alle quali un aiuto di Stato può essere considerato compatibile col mercato interno.

(66) Non risultano applicarsi, nella fattispecie, le deroghe di cui all'articolo 107, paragrafo 2, del TFUE, riguardanti gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori, gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali, e gli aiuti concessi a determinate regioni della Repubblica federale di Germania.

(67) Non risultano applicarsi neppure le deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo 3, del TFUE, che prevedono l'autorizzazione degli aiuti destinati a favorire lo sviluppo

⁽¹⁾ Sentenza della Corte di giustizia del 10.1.2006, causa C-222/04, *Cassa di Risparmio di Firenze*, Racc. 2006, pag. I-289, punti 136-138.

economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione, nonché quello delle regioni di cui all'articolo 349 TFUE, tenuto conto della loro situazione strutturale, economica e sociale. Parimenti, non sembra si possa ritenere che le misure in questione siano destinate a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia italiana, ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE.

- (68) L'articolo 107, paragrafo 3, lettera d), del TFUE prevede che possano considerarsi compatibili col mercato interno gli aiuti destinati a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio, quando non alterino le condizioni degli scambi e della concorrenza nell'Unione in misura contraria all'interesse comune. Secondo la Commissione non si può escludere che alcuni enti, come gli enti non commerciali che svolgono esclusivamente attività didattiche, culturali e ricreative, abbiano ad oggetto la promozione della cultura e della conservazione del patrimonio, e possano quindi rientrare nel campo d'applicazione di tale articolo.
- (69) Ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE gli aiuti concessi per agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche possono essere considerati compatibili sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse. A questo stadio, tuttavia, la Commissione non ha elementi per valutare se i vantaggi fiscali apportati dalle misure in esame siano legati a specifici investimenti idonei a beneficiare di aiuti sulla base di regole e orientamenti comunitari, alla creazione di posti di lavoro o a progetti specifici. La Commissione ritiene, al contrario, che le misure in questione sembrino costituire una riduzione degli oneri che gli enti interessati dovrebbero normalmente sostenere nel corso della propria attività, e che debbano pertanto essere considerate come aiuti al funzionamento. In base alla prassi della Commissione, questi aiuti non possono essere considerati compatibili col mercato interno poiché non agevolano lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, e poiché gli incentivi in questione non sono limitati nel tempo, decrescenti e proporzionati a quanto necessario per porre rimedio a specifici svantaggi economici delle regioni interessate.
- (70) La Commissione non può infine escludere, a questo stadio, che alcune delle attività beneficiarie delle misure in questione possano essere classificate ai sensi della legge ita-

liana come servizi di interesse economico generale a norma dell'articolo 106, paragrafo 2, del TFUE e secondo la giurisprudenza *Altmark*. Le autorità italiane non hanno tuttavia fornito alcuna informazione che consenta alla Commissione di valutare se sia così e di esprimersi sull'eventuale qualifica di aiuto di queste misure e sulla loro compatibilità col mercato interno.

5. CONCLUSIONI

- (71) In considerazione di quanto sopra esposto, la Commissione ha deciso di avviare un procedimento di indagine formale, conformemente all'articolo 108, paragrafo 2, del TFUE, in relazione al regime previsto dall'articolo 7, comma 1, lettera i) del Decreto Legislativo n. 504/92 e in relazione alla disposizione di cui all'articolo 149, quarto comma, del TUIR.

Decisione

- (72) La Commissione invita l'Italia a presentare le proprie osservazioni e a fornire tutte le informazioni utili ai fini della valutazione dell'aiuto, entro un mese dalla data di ricezione della presente.
- (73) La Commissione invita inoltre le autorità italiane a trasmettere senza indugio copia della presente lettera ai beneficiari potenziale dell'aiuto.
- (74) La Commissione fa presente al governo italiano che l'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE ha effetto sospensivo e che in forza dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, essa può imporre allo Stato membro di recuperare un aiuto illegalmente concesso presso il beneficiario.
- (75) Con la presente la Commissione comunica all'Italia che informerà gli interessati attraverso la pubblicazione della presente lettera e di una sintesi della stessa nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. Inoltre informerà gli interessati nei paesi EFTA firmatari dell'accordo SEE attraverso la pubblicazione di un avviso nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* e informerà infine l'Autorità di vigilanza EFTA inviandole copia della presente. Tutti gli interessati anzidetti saranno invitati a presentare osservazioni entro un mese dalla data di detta pubblicazione.»

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione europea

2010/C 348/11

Aiuti di Stato — Italia — Aiuto di Stato C 26/10 (ex NN 43/10) — Regime riguardante l'esenzione dall'ICI per gli immobili utilizzati da enti non commerciali per fini specifici — Invito a presentare osservazioni a norma dell'articolo 108, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ⁽¹⁾ 17



⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

PREZZO DEGLI ABBONAMENTI 2010 (IVA esclusa, spese di spedizione ordinaria incluse)

Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	1 100 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, su carta + CD-ROM annuale	22 lingue ufficiali dell'UE	1 200 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	770 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, CD-ROM mensile (cumulativo)	22 lingue ufficiali dell'UE	400 EUR all'anno
Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici), CD-ROM, 2 edizioni la settimana	multilingue: 23 lingue ufficiali dell'UE	300 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie C — Concorsi	lingua/e del concorso	50 EUR all'anno

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, pubblicata nelle lingue ufficiali dell'Unione europea, è disponibile in 22 versioni linguistiche. Tale abbonamento comprende le serie L (Legislazione) e C (Comunicazioni e informazioni).

Ogni versione linguistica è oggetto di un abbonamento separato.

A norma del regolamento (CE) n. 920/2005 del Consiglio, pubblicato nella Gazzetta ufficiale L 156 del 18 giugno 2005, in base al quale le istituzioni dell'Unione europea non sono temporaneamente vincolate dall'obbligo di redigere tutti gli atti in lingua irlandese e di pubblicarli in tale lingua, le Gazzette ufficiali pubblicate in lingua irlandese vengono commercializzate separatamente.

L'abbonamento al Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici) riunisce le 23 versioni linguistiche ufficiali in un unico CD-ROM multilingue.

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* dà diritto a ricevere, su richiesta, i relativi allegati. Gli abbonati sono informati della pubblicazione degli allegati tramite un «Avviso al lettore» inserito nella Gazzetta stessa.

Il formato CD-ROM sarà sostituito dal formato DVD nel 2010.

Vendita e abbonamenti

Gli abbonamenti ai diversi periodici a pagamento, come l'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, sono disponibili presso i nostri distributori commerciali. L'elenco dei distributori commerciali è pubblicato al seguente indirizzo:

http://publications.europa.eu/others/agents/index_it.htm

EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu>) offre un accesso diretto e gratuito al diritto dell'Unione europea. Il sito consente di consultare la *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* nonché i trattati, la legislazione, la giurisprudenza e gli atti preparatori.

Per ulteriori informazioni sull'Unione europea, consultare il sito: <http://europa.eu>



Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT